

STATUTO
NUOVO OSSERVATORIO
INTERNAZIONALIZZAZIONE
"NOI ITALIA"



NOI ITALIA

NUOVO OSSERVATORIO
INTERNAZIONALIZZAZIONE ITALIA

COSTITUZIONE E SCOPI

Articolo 1 – Denominazione, sede e natura giuridica

È costituita l'Associazione "Nuovo Osservatorio Internazionalizzazione Italia (N.O.I.)", di seguito "Associazione", ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

L'Associazione potrà utilizzare la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) esclusivamente a decorrere dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione ha sede legale in Latina, alla via Ufente, 20. Con deliberazione del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative, uffici distaccati, centri di ricerca, banche dati, sia in Italia che all'estero, nonché modificata la sede legale nell'ambito del medesimo Comune.

L'Associazione opera senza scopo di lucro, perseguendo finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale, secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

L'Associazione può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica ai sensi del DPR 361/2000, ove deliberato dall'Assemblea dei Soci.

Articolo 2 – Finalità dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso la promozione della cultura dell'internazionalizzazione, la promozione e la diffusione della cultura italiana in Italia e nel mondo, il rafforzamento delle relazioni culturali, sociali, economiche e istituzionali tra soggetti nazionali e internazionali.

In particolare, l'Associazione si propone di:

- promuovere la cultura, la lingua e la conoscenza dell'Italia nel mondo;
- sostenere la crescita culturale, sociale ed economica dei territori attraverso l'apertura e la diffusione di contesti globali;
- favorire la cooperazione internazionale, la diplomazia culturale e la collaborazione con e tra le Pubbliche Amministrazioni;
- promuovere e facilitare i gemellaggi tra comunità e territori, nel rispetto delle normative vigenti;
- sostenere e divulgare le iniziative connesse al Piano Mattei;
- valorizzare educazione, ricerca, formazione e innovazione nei processi di internazionalizzazione;
- sviluppare partenariati con enti pubblici, università, scuole, imprese e organizzazioni della società civile;
- raccogliere, elaborare e diffondere dati, indicatori, analisi e rapporti periodici, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali (GDPR), anche attraverso il coinvolgimento degli stakeholder;
- promuovere la divulgazione dei prodotti "Italia", intesi come prodotti materiali ed immateriali;



- promuovere la diffusione di tecnologia a favore del progresso dei territori;
- supportare lo sviluppo di scambi commerciali nazionali ed internazionali, anche attraverso attività di progettazione di Bandi internazionali.

L'Associazione opera nel rispetto dei principi di trasparenza, inclusione, pari opportunità e tutela dei diritti fondamentali della persona.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 3 – Attività dell'Associazione

Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, in particolare nelle seguenti aree:

- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- lett. f) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi della Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42, e successive modificazioni;
- lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;
- lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- lett. i) attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale;
- lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- lett. m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;








- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- lett. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli e della non violenza;
- lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n.53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n.244.

Articolo 4 – Soci

L'Associazione è composta da Soci, persone fisiche o giuridiche che condividono le finalità istituzionali e si impegnano a sostenerle attraverso la partecipazione alle attività associative.

Possono essere ammessi come Soci, su domanda dell'interessato, persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, che dichiarino di accettare il presente Statuto e di contribuire al perseguimento degli scopi associativi. L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo, che valuta la coerenza del richiedente con le finalità dell'Associazione.

I Soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- Soci Fondatori: coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione;
- Soci Sostenitori: soggetti che contribuiscono in modo significativo allo sviluppo delle attività associative mediante apporti economici, professionali o istituzionali;
- Soci Ordinari: soggetti che partecipano alle attività dell'Associazione secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio non attribuisce diritti patrimoniali individuali né quote di partecipazione al patrimonio dell'Associazione.

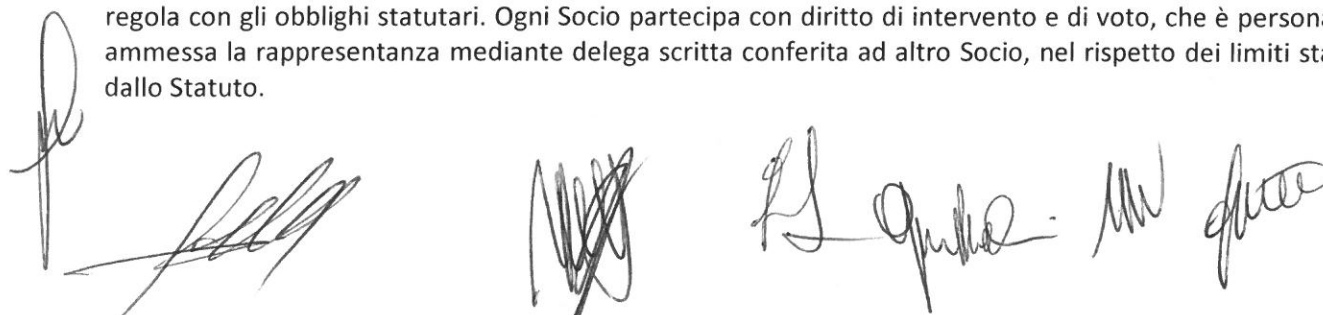
Tutti i Soci maggiorenni hanno diritto di voto nelle Assemblee, secondo quanto previsto dal presente Statuto.

La qualifica di Socio cessa per scadenza del tesseramento, dimissioni o per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo, motivata da gravi comportamenti contrari allo Statuto o alle finalità associative. Il Socio escluso può chiedere riesame entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

La partecipazione alla vita associativa è ispirata ai principi di continuità, trasparenza, pari opportunità e rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Articolo 5 – Assemblea dei soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione e riunisce tutti i Soci regolarmente iscritti e in regola con gli obblighi statutari. Ogni Socio partecipa con diritto di intervento e di voto, che è personale; è ammessa la rappresentanza mediante delega scritta conferita ad altro Socio, nel rispetto dei limiti stabiliti dallo Statuto.



L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio e ogni qualvolta il Consiglio ritenga opportuno riunirla per esigenze dell'Associazione. La convocazione deve essere effettuata anche quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei Soci: in tal caso il Consiglio Direttivo provvede a convocarla entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta, anche telematica, contenente l'ordine del giorno, la data, l'ora e il luogo della riunione, inviata ai Soci almeno sette giorni prima della data fissata; nei casi di particolare urgenza il termine può essere ridotto a tre giorni.

L'Assemblea si considera validamente costituita quando, in prima convocazione, è presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto. Qualora tale quorum non sia raggiunto, la riunione può svolgersi in seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero dei Soci presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; quelle dell'Assemblea straordinaria richiedono invece il voto favorevole dei due terzi dei Soci presenti.

L'Assemblea ordinaria esercita le funzioni fondamentali della vita associativa: approva il bilancio annuale, previo parere dell'Organo di Controllo ove nominato; nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e, se previsto, dell'Organo di Controllo; definisce gli indirizzi generali dell'Associazione; delibera sull'ammissione e sull'esclusione dei Soci quando tale competenza non sia attribuita al Consiglio Direttivo; e si pronuncia su ogni altra materia ad essa riservata dallo Statuto o sottoposta dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea straordinaria è chiamata a deliberare sulle modifiche dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio, nonché su ogni altra materia che la legge o il presente Statuto qualificano come straordinaria.

Le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti, la loro effettiva partecipazione e la regolarità delle votazioni.

Di ogni riunione è redatto verbale, sottoscritto dal soggetto incaricato dal Consiglio Direttivo alla presidenza della seduta e dal segretario verbalizzante. Il verbale è conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 6 – Consiglio direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione ed è composto da un numero di membri stabilito dall'Assemblea al momento della nomina. I componenti sono scelti tra i Soci e restano in carica per la durata stabilita dall'Assemblea, essendo il mandato rinnovabile.

La nomina dei membri del Consiglio Direttivo è di competenza esclusiva dell'Assemblea, che provvede anche alla loro eventuale revoca. In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, l'Assemblea provvede alla sostituzione nella prima riunione utile; i nuovi membri restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio Direttivo. Qualora venisse meno la maggioranza dei componenti, l'intero Consiglio Direttivo si intende decaduto e l'Assemblea deve essere convocata senza indugio per la nomina di un nuovo organo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che il suo Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti e la regolarità delle deliberazioni.

Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale la

posizione del Presidente della riunione. Di ogni seduta è redatto verbale, sottoscritto dal coordinatore e dal segretario verbalizzante, e conservato presso la sede dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, gestisce le attività dell'Associazione, predispone il bilancio da sottoporre all'Assemblea, delibera sull'ammissione dei Soci salvo diversa previsione statutaria, e svolge ogni altra funzione che non sia espressamente riservata all'Assemblea o ad altri organi.

Articolo 7 – Organo di controllo

L'Organo di Controllo, ove nominato, esercita le funzioni previste dal Codice del Terzo Settore. È composto da uno o più membri, anche monocratico, scelti tra soggetti in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla normativa vigente.

L'Organo di Controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- verifica l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e il suo concreto funzionamento;
- esprime il parere obbligatorio sul progetto di bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo, prima della sua approvazione da parte dell'Assemblea;
- esercita il controllo contabile, ove previsto;
- redige una relazione annuale sull'attività svolta, da presentare all'Assemblea dei Soci;
- partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

I membri dell'Organo di Controllo possono essere revocati dall'Assemblea dei Soci. Di ogni attività svolta è redatta apposita documentazione, conservata presso la sede dell'Associazione.

Articolo 8 – Comitato Tecnico Scientifico

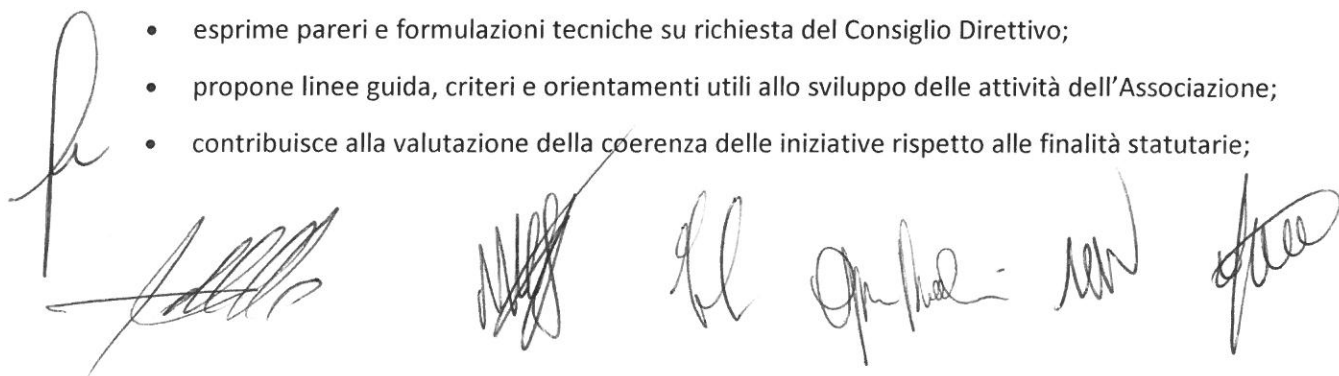
Il Comitato Tecnico Scientifico è organo consultivo dell'Associazione. È composto da membri individuati dal Consiglio Direttivo tra persone dotate di adeguata esperienza, competenza o professionalità nelle materie attinenti alle finalità dell'Associazione.

La durata dell'incarico dei componenti è stabilita dal Consiglio Direttivo al momento della nomina. I membri possono essere confermati.

Il Comitato Tecnico Scientifico supporta il Consiglio Direttivo nella definizione degli indirizzi culturali, metodologici e contenutistici delle attività dell'Associazione, contribuendo alla qualità e alla coerenza delle iniziative rispetto alle finalità statutarie.

Il Comitato Tecnico Scientifico:

- esprime pareri e formulazioni tecniche su richiesta del Consiglio Direttivo;
- propone linee guida, criteri e orientamenti utili allo sviluppo delle attività dell'Associazione;
- contribuisce alla valutazione della coerenza delle iniziative rispetto alle finalità statutarie;

A series of seven handwritten signatures in black ink, arranged horizontally. The signatures vary in style, from simple and fluid to more complex and stylized. They are positioned below the list of functions of the Comitato Tecnico Scientifico.

- esercita ogni altra funzione consultiva attribuita dal Consiglio Direttivo.

Il Comitato Tecnico Scientifico si riunisce su convocazione del Consiglio Direttivo o del componente incaricato dal Consiglio stesso. Le riunioni possono svolgersi anche in modalità telematica, purché sia garantita l'identificazione dei partecipanti.

Di ogni riunione è redatto verbale, conservato presso la sede dell'Associazione.

Articolo 09 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile ed è destinato in modo permanente al perseguimento delle finalità istituzionali.

Esso è costituito da:

1. i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
2. le erogazioni, donazioni, contributi, lasciti e liberalità di soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali;
3. i proventi derivanti dalle attività istituzionali, strumentali e connesse svolte dalla Fondazione nel rispetto della normativa vigente;
4. eventuali fondi di riserva costituiti con avanzi di gestione;
5. ogni altro bene o risorsa acquisita a qualunque titolo e destinata all'Associazione.

L'Associazione può accettare donazioni, lasciti testamentari, contributi e liberalità, anche con vincolo di destinazione, purché compatibili con le finalità istituzionali e con la normativa vigente.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione sono obbligatoriamente reinvestiti nello svolgimento delle attività istituzionali o nell'incremento del patrimonio dell'Associazione.

Articolo 10 – Contributi e liberalità

I contributi, le erogazioni liberali, le donazioni e ogni altra forma di apporto economico effettuati a favore dell'Associazione, a qualunque titolo, non sono rimborsabili.

Tali contributi non attribuiscono diritti patrimoniali, quote di partecipazione, diritti di voto o altre prerogative amministrative nei confronti dell'Associazione, salvo quanto eventualmente previsto dal presente Statuto.

Ogni contributo è destinato esclusivamente al perseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione e alla realizzazione delle attività previste dal presente Statuto.

Articolo 11 – Rendiconto finanziario

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile dell'anno successivo, il Consiglio Direttivo approva il Bilancio di esercizio, redatto in conformità all'art. 13 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e alle relative norme attuative.

Il Bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto:

- la situazione patrimoniale;
- la situazione economica;
- la situazione finanziaria dell'Associazione;
- le attività svolte e l'impatto delle stesse.

Il Bilancio è composto da:

- Stato patrimoniale;

- Rendiconto gestionale (con indicazione dei proventi e degli oneri);
- Relazione di missione, che illustra le attività istituzionali svolte, i risultati conseguiti e l'impatto sociale generato.

Il Bilancio è depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa vigente.

Articolo 12 - L'Associazione opera senza fini di lucro.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale, durante la sua esistenza, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

Gli eventuali avanzi di gestione devono essere integralmente reinvestiti:

- nello svolgimento delle attività istituzionali;
- nello sviluppo di progetti, programmi e iniziative coerenti con le finalità dell'Associazione;
- nell'acquisizione, manutenzione o rinnovo di beni mobili e immobili necessari allo svolgimento delle attività;
- nell'incremento del patrimonio dell'Associazione, ove deliberato dal Consiglio Direttivo.

La gestione economica dell'Associazione è improntata a criteri di trasparenza, correttezza e sana amministrazione, nel rispetto della normativa vigente e dei principi del Codice del Terzo Settore.

Articolo 13 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, è devoluto ad altri enti del Terzo Settore con finalità analoghe o comunque riconosciuti come ETS, individuati dal Consiglio Direttivo, sentito l'Organismo di Controllo previsto dall'art. 9 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore).

È in ogni caso esclusa qualsiasi devoluzione del patrimonio ai Soci, ai componenti degli organi dell'Associazione, ai Partecipanti o ad altri soggetti privati, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 14 – Foro competenze e risoluzione delle controversie

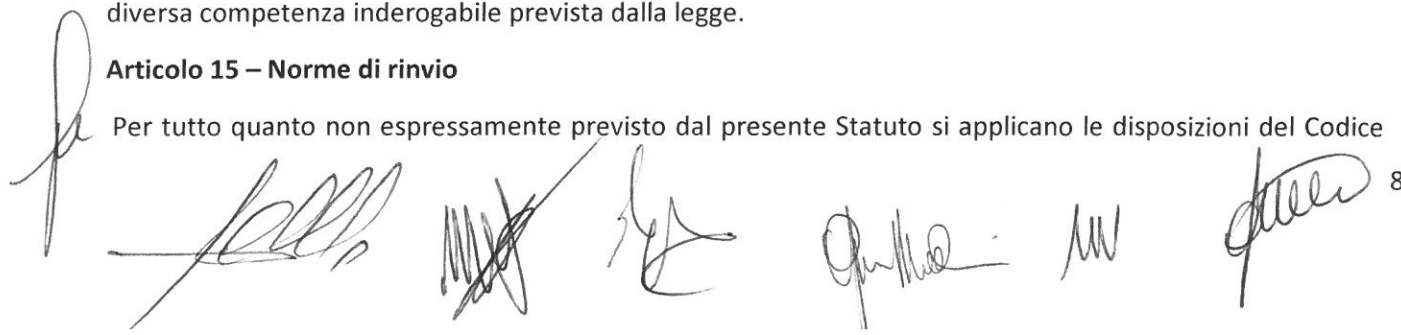
Per qualunque controversia relativa all'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente Statuto o degli atti deliberativi dell'Associazione, le parti si impegnano a ricercare preliminarmente una soluzione bonaria mediante confronto diretto all'interno degli organi competenti dell'Associazione.

Qualora non sia possibile raggiungere una soluzione concordata, la controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria.

Il foro esclusivamente competente è quello del luogo in cui l'Associazione ha la propria sede legale, salvo diversa competenza inderogabile prevista dalla legge.

Articolo 15 – Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice



8

Civile, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore), nonché i principi generali dell'ordinamento giuridico italiano e le altre norme vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto in:

Presidente:

Vice Presidente:

Segretario:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere:

Consigliere: